



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

C. e. c.

n. c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 18/05/2016 - CC

R.G.N. 11842/2015

C. e. c. 12845
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11842-2015 proposto da:

DA _____, DG _____, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZERELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELA MARIA DE STEFANO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CC _____, TL _____, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO TODISCO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

X

ASSICURAZIONI SPA

- intimata -

avverso la sentenza n. 641/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO del 12/05/2014, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l'Avvocato Angelo Maria De Stefano difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi scritti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione :

“Nel 2009 i ricorrenti DA e DG convenivano in giudizio LT, CC e X Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle cose e alla persona del S conseguenti allo scontro tra la vettura di proprietà e condotta dal T, risultata priva di copertura assicurativa, e la vettura di proprietà della D condotta dal D.

Il Giudice di Pace di Avellino dichiarava responsabile del sinistro il T, e condannava T, C e Ass.ni X al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Avellino, giudice d'appello, con la sentenza n. 641\2014, depositata il 19.5.2014 qui impugnata, sovvertiva l'esito del giudizio di primo grado rigettando la domanda risarcitoria formulata da AD e GD, i quali propongono ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. correlati all'art. 2697 c.c.in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. .

l.k.

Resistono con controcorso i T e C , mentre le Ass.ni X , intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

I ricorrenti contestano il ragionamento probatorio eseguito dal giudice d'appello, a loro dire fondato soltanto sulla inutilizzabilità del modello CID, apparentemente sottoscritto dal T , che ne disconosceva la firma in giudizio senza che il D ne chiedesse la verifica, dimenticando che il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori.

Riportano poi alcune dichiarazioni testimoniali, contestando le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, nel senso della complessiva, assoluta insufficienza del materiale probatorio offerto dagli attori a sostegno della domanda risarcitoria.

In realtà, nessun vizio di violazione di legge è ravvisabile nella sentenza impugnata, che ha valutato il complesso del materiale probatorio giungendo a conclusioni opposte rispetto al giudice di primo grado, atteso che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice e costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione né tanto meno in questa sede rinnovabile.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, esaminata la memoria depositata dai ricorrenti, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi ,oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi dell'art.13 co. 1 *quater* del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 18/05/2016

IL PRESIDENTE

dott. *Uliana Armano*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

099

21 GIU. 2016



Il Procuratore Generale
Luca P. P. P.

Muse Armano